



**REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLA MOBILITÀ  
INTERUNIVERSITARIA DEL PERSONALE ACCADEMICO: SCAMBIO CONTESTUALE DI  
PROFESSORI E RICERCATORI AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 3, L. 240/2010**

Emanato con D.R. n.568 del 19/06/2023 (affisso all'Albo prot. n.36590 Rep. N.269 del 21/06/2023)

**Art. 1  
Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina la *mobilità interuniversitaria* dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, attraverso lo scambio contestuale ai sensi e per gli effetti di quanto sancito dall'art.7, comma 3, della L. 240/10 e s.m.i, e dalle disposizioni recate dal presente Regolamento.
2. Lo scambio contestuale tra due Università di professori e ricercatori di ruolo a tempo indeterminato (di seguito "docenti"), con esclusione dei ricercatori a tempo determinato, è consentito, tra soggetti in possesso della stessa qualifica o di qualifica diversa, con l'assenso delle università interessate e nei limiti delle proprie facoltà assunzionali.
3. I trasferimenti di cui al presente Regolamento sono computati nella quota del quinto dei posti disponibili in relazione al vincolo di cui all'art.18, comma 4, della Legge 240/2010.
4. I docenti di ruolo dell'Ateneo, di norma, possono avanzare richiesta di trasferimento per scambio contestuale non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di servizio presso il Dipartimento di afferenza
5. La procedura di scambio contestuale può essere autorizzata solo qualora il trasferimento non determini il venir meno dei requisiti dimensionali minimi dipartimentali previsti dal comma 4 dell'art. 43 dello Statuto.

**Art.2  
Interscambio di docenti con qualifiche diverse**

1. Ai sensi dell'art.7, comma 3, della Legge 240/2010, qualora i trasferimenti per interscambio avvengano fra docenti di diversa qualifica, le facoltà assunzionali delle università interessate sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi.
2. In particolare, il trasferimento in uscita di un docente di qualifica superiore rende disponibile il differenziale, in punti organico o nelle risorse corrispondenti, tra le due qualifiche.
3. Viceversa, il trasferimento in ingresso di un docente con qualifica superiore rispetto al docente trasferito, presuppone l'impegno del differenziale, in punti organico o nelle risorse corrispondenti, tra le due qualifiche.

**Art. 3**  
**Modalità e termini di presentazione delle istanze**

1. I docenti di cui all'art.1, presentano un'istanza a firma congiunta di scambio contestuale indirizzata ai Rettori degli Atenei interessati e ai Direttori dei Dipartimenti a cui afferiscono e presso i quali intendono trasferirsi.
2. Nell'istanza, ciascun docente deve preliminarmente dichiarare l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art.18, comma 1, lettere b) e c) della Legge n.240/2010 e deve necessariamente indicare:
  - a) il ruolo (Professore ordinario/Professore associato/Ricercatore a tempo indeterminato);
  - b) il Settore Concorsuale e il Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza;
  - c) l'Università e il Dipartimento di provenienza e di destinazione;
  - d) l'inquadramento economico in godimento;
  - e) il regime di impegno.
3. Le istanze, corredate da una relazione concernente le motivazioni della richiesta di trasferimento, dal curriculum vitae - comprensivo di pubblicazioni scientifiche - da ogni ulteriore documentazione ritenuta utile e da copia di un documento di riconoscimento, devono essere presentate all'Ateneo dagli interessati, all'indirizzo PEC [ateneo@pec.unior.it](mailto:ateneo@pec.unior.it) .
4. Le istanze, salvo particolari e motivate esigenze, devono essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno, o comunque in un arco temporale utile per la programmazione didattica dell'Ateneo e lo scambio decorre ordinariamente dal 1° ottobre dell'anno accademico successivo

**Art. 4**  
**Procedura di valutazione**

1. L'istanza di cui all'art.3, dopo una verifica di regolarità formale da parte del competente ufficio dell'amministrazione centrale dell'Ateneo, viene trasmessa al Dipartimento interessato, per acquisire il necessario parere in merito alla proposta di scambio, con particolare riguardo all'impatto sulla propria dotazione di personale.
2. Il Consiglio di Dipartimento, entro 60 giorni dal ricevimento delle istanze, valuta l'impatto e la ricaduta dello scambio sull'attività didattica e scientifica programmata ed erogata, tenendo conto in particolare:
  - a) del carico didattico sostenuto dal docente *in uscita*, della sostenibilità dell'offerta formativa e dell'impatto sulla programmazione didattica;
  - b) della numerosità di personale afferente al Settore scientifico-disciplinare, ovvero ai diversi settori scientifico-disciplinari coinvolti dallo scambio;
  - c) della congruenza del curriculum didattico e scientifico del docente *in entrata* rispetto all'attività didattica del Dipartimento di futura afferenza; con le linee programmatiche del Dipartimento di futura afferenza e, in particolare, con l'attività didattica e le linee di ricerca;
  - d) della durata del servizio residuo del docente in entrata e/o in uscita prima del suo collocamento a riposo e della sua congruenza con la programmazione delle attività scientifiche, didattiche del Dipartimento, nell'osservanza della programmazione triennale di Ateneo;
  - e) con esclusivo riferimento allo scambio tra docenti e ricercatori di qualifica diversa, di cui all'art. 2, dell'eventuale quota di punti organico necessari – o delle corrispondenti risorse - per il perfezionamento dello scambio contestuale.
3. Il Consiglio di Dipartimento delibera lo scambio con limitazione di fascia in relazione alle qualifiche dei proponenti e a quelle superiori. Nel caso in cui la proposta di scambio interessi docenti aventi qualifiche diverse, la delibera deve essere assunta con il voto dei docenti di medesima qualifica di quella coinvolta dallo scambio (o di entrambe, se di qualifica differente) e di quelle superiori.
4. Il Consiglio di Dipartimento, previa analisi e valutazione degli elementi previsti al comma 2, nel caso in cui delibera di non approvare la proposta di scambio, deve debitamente motivare la delibera di diniego e la richiesta si intende respinta. Viceversa, in caso di accettazione, ovvero di parere positivo, la delibera

motivata del Consiglio di Dipartimento è trasmessa dal competente Ufficio dell'Amministrazione al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo al fine di valutare l'impatto dello scambio sui requisiti previsti dalla normativa vigente rispetto ai Corsi di studio inseriti nell'offerta formativa dell'Ateneo.

5. L'istanza di trasferimento corredata di tutta la documentazione è sottoposta, ai fini dell'autorizzazione, all'esame degli Organi Collegiali delle università interessate. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Nucleo di Valutazione e del Senato Accademico, approva lo scambio, indicando i nominativi del personale interessato e dei rispettivi riflessi in ordine all'offerta formativa dell'Ateneo, con l'autorizzazione alla mobilità e con l'indicazione della data della presa di servizio, e si esprime altresì in merito alla sostenibilità finanziaria.
6. Il trasferimento per scambio, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, è disposto con decreto del Rettore, con decorrenza ordinariamente dal 1° ottobre dell'anno accademico successivo alla presentazione dell'istanza di trasferimento, in pari data presso gli Atenei interessati. È possibile derogare da tale data esclusivamente in caso di motivate, specifiche esigenze didattiche e di intesa con l'altra Università coinvolta nella procedura di scambio.

#### **Art. 5** **Parere Nucleo di Valutazione**

1. L'autorizzazione al trasferimento per scambio contestuale è condizionata all'acquisizione da parte degli Organi Collegiali del parere favorevole e vincolante del Nucleo di Valutazione di Ateneo, con riferimento all'impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente rispetto ai Corsi di Studio inseriti nell'offerta formativa dell'Ateneo.
2. Il Nucleo di Valutazione, nel corso dell'istruttoria della pratica, ha facoltà di richiedere ai soggetti coinvolti integrazioni in merito agli impegni didattici espletati dagli istanti nella corrente posizione, agli eventuali progetti di ricerca e/o alle attività in conto terzi di cui gli stessi sono responsabili, ai finanziamenti dei quali sono stati titolari, nonché ad eventuali posizioni di assegnista e/o di dottorando di ricerca di cui i docenti rivestono il ruolo di tutor. Il Nucleo di Valutazione nell'esame della proposta di scambio valuta altresì gli effetti del trasferimento sui carichi didattici dei Dipartimenti coinvolti e sui Settori Scientifico Disciplinari degli istanti.

#### **Art. 6** **Entrata in vigore**

1. **Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.**